



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO PEC

A UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

A INFOCAMERE

protocollo@pec.infocamere.it

OGGETTO: Legge 23 luglio 2021, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 - Applicabilità al diritto annuale della proroga dei versamenti al 15 settembre 2021

L'articolo 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106 ha prorogato al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001, i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito si ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti “è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.”.

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto legge in oggetto si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianluca Scarponi)

GIANLUCA SCARPONI
27 lug 2021 16:33

Divisione VIII DGVECSSC
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
pec: dgv.div08@pec.mise.gov.it

Il Funzionario: Dr. Giuseppe Impellizzeri - tel. 06 4705 5384
[e-mail: giuseppe.impellizzeri@mise.gov.it](mailto:giuseppe.impellizzeri@mise.gov.it)
www.mise.gov.it